

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 giugno 2012.

**Rinnovo del riconoscimento alla Società ITALCERTIFER S.p.A. in Firenze quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato II del decreto medesimo, così come modificato dal decreto 22 luglio 2011.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la nota prot. R.I./103 del 30/05/2012 con la quale la Direzione generale per il Trasporto Ferroviario ha aggiornato la composizione del Gruppo di Lavoro incaricato di svolgere le attività di istruttoria e di sorveglianza sugli Organismi Notificati, per l'interoperabilità ferroviaria ai sensi del decreto legislativo 191/2010 di attuazione della direttiva europea 2008/57/CE;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 2757 del 09/08/2007/10/2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23/08/2007 con il quale si riconosce la Società Italcertifer S.C.p.A., con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini n. 58, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi delle direttive europee 96/48/CE e 2001/16/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

Infrastrutture;  
Energia;  
Controllo, comando e segnalamento;  
Materiale rotabile;  
Manutenzione;  
Esercizio e gestione del traffico;  
Applicazioni telematiche.

Vista l'istanza presentata dalla Società Italcertifer S.p.A. con sede legale in Largo F.lli Alinari n. 4 - cap 50123 Firenze con nota n. ITCF - P - 00248 -12 - FI

del 15/02/2012 e la successiva nota n. ITCF - P - 00506 -12 - FI del 3/4/2012 con la quale la medesima Società ha chiesto il rinnovo del riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, indicati di seguito:

Infrastrutture;  
Energia;  
Controllo, comando e segnalamento a terra;  
Controllo, comando e segnalamento di bordo;  
Materiale rotabile;  
Esercizio e gestione del traffico;  
Manutenzione;  
Applicazione telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

Considerato che, nella predetta istanza, la medesima Società Italcertifer S.p.A. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito della visita ispettiva, di cui all'art. 27 del decreto legislativo più volte citato, effettuata presso la sede della Società richiedente nonché delle visite ispettive presso i Laboratori "Istituto Sperimentale" di Roma e "Materiale Rotabile" di Firenze è stato accertato il possesso/mantenimento dei requisiti minimi previsti dall'allegato VIII del medesimo decreto legislativo e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal succitato art. 27;


Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo di Lavoro contenute nella nota prot. n. 1796 del 01/06/2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È rinnovato il riconoscimento alla società Italcertifer S.p.A., con sede legale in Largo F.lli Alinari n. 4 - cap 50123 Firenze, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 191/2010, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati:

Infrastrutture;



Energia;  
 Contollo-comando e segnalamento di terra;  
 Controllo-comando e segnalamento di bordo;  
 Materiale rotabile;  
 Esercizio e gestione del traffico;  
 Manutenzione;  
 Applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione generale per il Trasporto Ferroviario – vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione generale per il Trasporto Ferroviario – dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Italcertifer S.p.A. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo Italcertifer S.p.A. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo Italcertifer S.p.A. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale con decorrenza dalla data di scadenza della precedente notifica.

2. Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* PARENTE

12A09865

DECRETO 29 agosto 2012.

**Approvazione dell'Accordo di delega all'organismo riconosciuto RINA Services s.p.a. dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE  
 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA  
 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che ha sostituito alcune delle disposizioni della direttiva 94/57/CE come emendata, secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell'allegato II del regolamento stesso;

Visto il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 238 del 12 ottobre 2001, concernente l'autorizzazione all'organismo RINA S.p.a. all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 secondo quanto specificato nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e l'organismo RINA S.p.a.;

Visto il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 238 del 12 ottobre 2001, concernente l'affidamento all'organismo RINA S.p.a. all'espletamento dei compiti

